



Berna, 16.10.2025

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Procedura di consultazione	3
3	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	5
4	Risultati della procedura di consultazione	5
4.1	Proroga del CNL personale domestico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028	5
4.2	Adeguamento dei salari minimi vincolanti	6



1 Situazione iniziale

In virtù dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)¹, il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)², che prevede un salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Il Consiglio federale ha già prorogato il CNL personale domestico a quattro riprese (negli anni 2013³, 2016⁴, 2019⁵ e 2022⁶), ogni volta per una durata di tre anni. A ogni proroga i salari minimi lordi, senza indennità per vacanze e giorni festivi (art. 5 CNL personale domestico), sono stati adeguati all'evoluzione dei salari nominali. A seguito di un aumento del rincaro, il Consiglio federale ha deciso di adeguare i salari minimi per l'ultima volta nel 2023⁷. Si è trattato di un aumento straordinario e anticipato del salario minimo.

Nell'ambito delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, in occasione della riunione del 2 luglio 2025, la Commissione tripartita federale (CT federale) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un'ulteriore proroga di tre anni del CNL personale domestico e, al tempo stesso, l'adeguamento dei salari minimi con effetto dal 1° gennaio 2026.

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dal 13 agosto 2025 al 13 ottobre 2025. I Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché le altre associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stati invitati a esprimere il proprio parere in merito. In totale, sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione 66 destinatari (cfr. allegato 1). La Schweizerische Verband für Frauenrechte (SVF) ha partecipato spontaneamente alla procedura di consultazione.

¹ RS 220

² RS 221.215.329.4

³ RU 2013 4109

⁴ RU 2016 4825

⁵ RU 2019 4107

⁶ RU 2022 809

⁷ RU 2023 771



In totale sono pervenuti 40 pareri, ovvero:

- 25 dai governi cantionali: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH.
- 3 da partiti politici:
 - PLR.I Liberali Radicali
 - Unione Democratica di Centro (UDC)
 - Partito socialista svizzero (PS)
- 1 dalle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:
 - Unione delle città svizzere (UCS)
- 4 dalle associazioni mantello dell'economia:
 - Unione svizzera delle arti e dei mestieri (usam)
 - Unione svizzera degli imprenditori (USI)
 - Travail.Suisse
 - Unione sindacale svizzera (USS)
- 6 da parte di altre cerchie interessate:
 - Associazione Spitex Svizzera
 - Fédération des Entreprises Romandes (FER)
 - Centre Patronal
 - GastroSuisse
 - Syna
 - Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR)
- 1 da parte dell'organizzazione che ha partecipato spontaneamente alla procedura di consultazione:
 - Schweizerischer Verband für Frauenrechte (SVF)



3 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

La maggioranza accoglie con favore la proroga del CNL personale domestico (v. n. 4.1 di seguito) e l'adeguamento dei salari minimi (v. n. 4.2 di seguito). Una minoranza è favorevole alla proroga, tuttavia respinge l'adeguamento dei salari minimi previsto o si esprime in maniera del tutto contraria nei confronti della proposta.

4 Risultati della procedura di consultazione

4.1 Proroga del CNL personale domestico dal 1° gennaio 2026 al dicembre 2028

Dei 26 Cantoni, 24 (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH) sono favorevoli alla proroga del CNL personale domestico. Il Canton TG respinge la proroga del CNL personale domestico. Il Cantone di Zugo non ha trasmesso alcun parere.

I Cantoni riconoscono che l'abolizione del salario minimo vincolante potrebbe portare a un aumento della pressione sui salari e del rischio di abusi, soprattutto in ragione del fatto che la quota di persone immigrate attive in questo settore continua a essere elevata. Essi rilevano che nel corso degli ultimi tre anni le commissioni cantonali tripartite hanno ripetutamente registrato violazioni del salario minimo previsto dal CNL personale domestico. Inoltre il personale domestico meriterebbe una protezione adeguata e speciale. Anche quest'anno, in vari Cantoni e a livello federale la CT federale ha definito l'assistenza domestica come uno dei rami degni di particolare attenzione nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro.

Il Canton TG si dichiara contrario a un'ulteriore proroga del CNL personale domestico. Considerata la scarsità dei dati disponibili nonché il basso tasso di infrazione nel settore, la proroga non troverebbe giustificazione. Il Cantone ritiene che non vi siano le condizioni giuridiche per prorogare il CNL personale domestico (art. 360a CO).

I Cantoni VD e FR deplorano il fatto che il campo di applicazione del CNL continui a prevedere determinate eccezioni, in particolare per i lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Ciò ridurrebbe l'efficacia di un salario minimo dichiarato vincolante.

Il Canton ZH mette in discussione l'affidabilità dei risultati ottenuti con i controlli, vista l'esigua percentuale di violazioni e la scarsa quantità di dati disponibili. Manifesta inoltre perplessità sul fatto che nell'ambito del personale domestico si possa presumere l'offerta ripetuta e abusiva di salari inferiori a quelli abituali. Il Canton ZH riconosce tuttavia la preoccupazione che, nel caso di una mancata proroga del CNL personale domestico, la pressione sui salari e il rischio di un'offerta ripetuta e abusiva di salari inferiori a quelli abituali potrebbero aumentare; pertanto approva la proroga del CNL e l'aumento dei salari minimi.

Tra i partiti politici consultati, due (PLR, I liberali radicali e PS) accolgono con favore la proroga, mentre UDC respinge in toto la proposta.



Tra le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, e delle regioni di montagna consultate, l'Unione delle città svizzere accoglie con favore la proroga del CNL personale domestico di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2028, come provvedimento per contrastare l'offerta abusiva di salari inferiori a quelli abituali nel ramo dell'economia domestica.

La proroga del CNL riscuote ampio consenso tra le associazioni mantello dell'economia consultate (usam, USS, Travail.Suisse e USI).

Tra le altre cerchie interessate, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'Associazione Spitex Svizzera, la Fédération des Entreprises Romandes, l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali, nonché Syna si sono dichiarate a favore della proroga del CNL personale domestico. GastroSuisse, invece, non si è espressa sulla questione della proroga, bensì sull'adeguamento dei salari minimi (v. n. 4.2 di seguito). Il Centre Patronal respinge in toto la proposta, argomentando che l'emanazione di un CNL rientra in prima battuta nell'ambito di competenza dei Cantoni.

La Schweizerischer Verband für Frauenrechte accoglie con favore e senza riserve la proroga del CNL personale domestico.

4.2 Adeguamento dei salari minimi vincolanti

24 dei 26 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH) si esprimono a favore di un adeguamento dei salari minimi vincolanti del CNL all'evoluzione dei salari nominali. Si sottolinea il fatto che i lavoratori attivi nell'ambito dell'economia domestica meritano un'adeguata protezione contro il dumping salariale e condizioni di lavoro eque. Il Canton TG prende atto della richiesta di adeguamento del salario minimo e non formula alcuna osservazione in merito.

Il Canton VD sottolinea che, nell'ambito del dibattito sull'introduzione di un salario minimo cantonale, i rapporti di lavoro disciplinati da un CNL sarebbero esclusi dal campo di applicazione del salario minimo cantonale. Il salario minimo richiesto per il CNL personale domestico troverebbe pertanto applicazione per i rapporti di lavoro in essere nel Canton VD, qualora il controprogetto del Consiglio di Stato all'iniziativa cantonale sul salario minimo dovesse essere accettato.

Per quanto concerne l'importo del salario minimo previsto dal CNL, il Cantone di Basilea Città intende allineare le categorie di salario minimo più basse del CNL personale domestico all'attuale salario minimo cantonale di CHF 22.00 previsto nel Cantone di Basilea Città.

Il Canton Ginevra sottolinea il fatto che i salari minimi CNL richiesti, fatta eccezione per i salari minimi previsti per i lavoratori qualificati in possesso di un attestato federale di capacità (AFC), sono inferiori al salario minimo cantonale. Inoltre, tutti i salari minimi sarebbero inferiori ai salari minimi previsti dal normale contratto di lavoro cantonale nell'ambito dell'economia domestica. Pertanto, l'adeguamento dei salari minimi nel



CNL a livello federale non avrebbe alcun effetto sui salari minimi del CNL personale domestico nel Canton Ginevra.

Tra i partiti politici consultati, PLR.I liberali radicali ritiene non sia necessario adeguare il salario minimo, adducendo che l'aumento del salario minimo rappresenta un'inutile ingerenza nella definizione dei salari nell'ambito del mercato del lavoro. UDC respinge il progetto e ritiene che i salari minimi siano un sopruso e indegni in una libera economia di mercato, pertanto si esprime anch'essa in maniera contraria anche al loro aumento. Inoltre, sottolinea che un tale paternalismo da parte dello Stato possa portare a un aumento dei ricoveri nelle case di riposo di persone anziane non in grado di pagare questi salari. PS accoglie con favore l'aumento del salario minimo proposto.

Tra le associazioni mantello dell'economia consultate, Travail.Suisse e USS accolgono con favore, in linea di principio, l'adeguamento del salario minimo proposto. USS e Travail.Suisse sono tuttavia dell'avviso che l'aumento del salario minimo sia troppo modesto, considerati gli aumenti legati al costo della vita e dell'assicurazione malattie. Travail.Suisse ritiene pertanto opportuno che l'aumento del salari minimi vincolanti avvenga in linea con l'evoluzione dell'indice svizzero dei salari. usam e USI respingono l'aumento del salario minimo proposto, ritenendolo ingiustificato dato che sarebbe superiore rispetto ai salari minimi previsti nel settore della ristorazione.

Tra le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna consultate, l'Unione delle città svizzere sottolinea che l'aumento previsto del salario minimo a CHF 20.35 l'ora viene considerato insufficiente da parte delle città e inadeguato a garantire la copertura del fabbisogno vitale. Vari Cantoni hanno definito salari minimi nettamente superiori a CHF 20.35 l'ora. Le città chiedono quindi che il salario minimo previsto dal CNL personale domestico venga aumentato. UCS richiede un aumento a CHF 22.00. Questa richiesta trova fondamento nella decisione inerente al salario minimo adottata dal Canton Basilea Città e da un'analogha decisione della Città di Lucerna.

Tra le ulteriori cerchie interessate consultate, in particolare l'Associazione Spitex Svizzera e l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali, accolgono con favore l'adeguamento del salario minimo prospettato. Tuttavia, anche Syna è dell'avviso che l'adeguamento del salario minimo sia troppo esiguo.

GastroSuisse, Fédération des Entreprises Romandes, Centre Patronal respingono invece l'adeguamento del salario minimo, poiché lo ritengono ingiustificato. Esse sostengono che l'aumento del salario minimo proposto pregiudichi i legittimi interessi di vari rami, in particolare nell'ambito della ristorazione. Sottolineano inoltre che il salario minimo previsto dal CNL è superiore rispetto ai salari minimi previsti da numerose piccole aziende del settore della ristorazione. Come base di calcolo per questo confronto prendono come riferimento la settimana di 45 ore e il salario minimo senza indennità per vacanze, giorni festivi e 13^a mensilità del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione. Dal confronto emerge che il salario minimo previsto da ogni classe salariale del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione è inferiore rispetto a quello indicato dal CNL personale domestico. Aggiungono inoltre che



l'aumento salariale proposto non considera adeguatamente gli interessi del settore alberghiero e della ristorazione e che i salari minimi sono stati continuamente aumentati anche durante periodi di rincaro negativo e che contengono già un significativo margine di rincaro. Infine, sottolineano che nel CNL personale domestico i salari sono fissati a livello statale e non sono concordati con le parti sociali. Ciò potrebbe distorcere la struttura salariale e portare a importi più elevati nell'ambito delle economie domestiche private rispetto ai rami caratterizzati dall'economia di mercato.

La Schweizerischer Verband für Frauenrechte ritiene che l'adeguamento del salario minimo richiesto sia troppo esiguo e chiede una compensazione del rincaro di almeno il tre per cento.